



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 gennaio 2022:*

### **LEGGE 28 gennaio 2022 n.12**

## **NORME SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E SULLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO**

### **Art.1**

*(Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato)*

1. L'Avvocatura dello Stato esercita la missione di tutela legale e giurisdizionale degli interessi dello Stato, dell'Eccellentissima Camera (di seguito Ecc.ma Camera), dell'Amministrazione, così come definita all'articolo 2, e degli Organi Istituzionali, nonché di cura, assistenza e supporto tecnico-legale dell'attività dei medesimi, in regime di autonomia ed indipendenza ed al di fuori dell'organizzazione dipartimentale, rendendo conto periodicamente dell'attività svolta al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per gli Affari Interni e annualmente al Consiglio Grande e Generale.

### **Art.2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge le sotto indicate espressioni assumono i seguenti significati:
- a) "Amministrazione": l'insieme degli organi amministrativi, Unità Organizzative (UO), Dipartimenti, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato e relative articolazioni organizzative;
  - b) "Amministrazione assistita": la singola UO, il Dipartimento, l'Azienda Autonoma di Stato e l'Ente del Settore Pubblico Allargato e relative articolazioni organizzative nonché l'organo amministrativo che richiede assistenza legale.

### **Art.3**

*(Funzioni)*

1. L'Avvocatura dello Stato svolge le seguenti funzioni:
- a) rappresentare e difendere gli interessi, patrimoniali e non patrimoniali, sia in sede contenziosa, dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria civile, amministrativa e penale, sia in sede non contenziosa, nonché nei giudizi dinanzi al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

ed a corti internazionali, dello Stato, dell'Ecc.ma Camera, dell'Amministrazione e degli Organi Istituzionali;

- b) rappresentare e difendere i Direttori con funzioni di Capo del Personale della Pubblica Amministrazione e delle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato nel giudizio dinanzi alla Commissione di Disciplina;
- c) curare, su richiesta di Organi Istituzionali e Amministrativi, UO, Dipartimenti, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato e relative articolazioni organizzative, in collaborazione con i soggetti competenti, la predisposizione di atti e contratti, fatte salve le competenze della Direzione Generale della Funzione Pubblica e quelle settoriali della singola Amministrazione Assistita;
- d) svolgere, secondo la normativa vigente, l'attività di Notaio ad Acta su richiesta dell'Ecc.ma Camera, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
- e) fornire supporto e consulenza legale in materia di urbanistica e territorio, redigere gli atti di convenzionamento urbanistico nonché gli atti in materia di gestione del territorio sotto il profilo urbanistico, edilizio e di realizzazione delle opere di pubblica utilità, attraverso l'assegnazione di Avvocato dello Stato al Dipartimento Territorio e Ambiente;
- f) prestare consulenza e pareri ai sensi dell'articolo 6;
- g) curare la riscossione di onorari e di spese nei giudizi trattati quando posti a carico delle controparti o in caso di transazione;
- h) espletare qualsiasi altra attività o incarico correlati alle precedenti o previsti dalla normativa vigente.

#### **Art.4**

##### *(Rappresentanza e difesa in giudizio)*

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ecc.ma Camera, in sede di giurisdizione civile e penale, compete ai Sindaci di Governo. La rappresentanza in giudizio delle UO e Dipartimenti della Pubblica Amministrazione nonché dei Corpi di Polizia, in sede di giurisdizione amministrativa, compete al Direttore della Funzione Pubblica. La rappresentanza in giudizio degli organi amministrativi collegiali e degli Organi Istituzionali, in sede di giurisdizione amministrativa, compete ai rispettivi presidenti. I Sindaci di Governo, il Direttore della Funzione Pubblica ed i presidenti degli organi amministrativi collegiali e degli Organi Istituzionali sono domiciliati, ai fini di cui al presente comma, presso l'Avvocatura dello Stato.
2. La rappresentanza in giudizio delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato compete ai rispettivi rappresentanti legali.
3. L'Avvocato Generale dello Stato e gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni, in qualunque sede e senza bisogno di mandato.
4. L'Amministrazione o l'Organo Istituzionale Assistito in giudizio deve fornire all'Avvocatura dello Stato una relazione dettagliata sulla questione oggetto di contenzioso.
5. Le divergenze che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione Assistita in relazione all'instaurazione di un giudizio e la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Congresso di Stato.
6. La rappresentanza dello Stato, dell'Ecc.ma Camera, dell'Amministrazione e degli Organi Istituzionali in sede contenziosa dinanzi agli organi della giurisdizione civile, penale ed amministrativa può essere conferita, a seguito di motivata segnalazione dell'Avvocatura dello Stato, dal Congresso di Stato e dai competenti organi amministrativi delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato ad avvocati del libero foro nei seguenti casi:
  - a) circostanze assolutamente eccezionali;
  - b) difesa in giudizio di Organi Istituzionali e Amministrativi, UO, Dipartimenti, Aziende Autonome di Stato e Enti del Settore Pubblico Allargato aventi posizioni sostanziali contrapposte;
  - c) difesa in giudizio dinanzi a giurisdizioni estere o corti internazionali.

7. Gli avvocati del libero foro incaricati ai sensi del comma 6 esercitano la rappresentanza congiuntamente all'Avvocatura dello Stato, salvo il caso di cui alla lettera b), e la difesa è subordinata alle direttive dell'Avvocato Generale dello Stato.

8. Ai fini dell'esercizio della professione in territorio nelle ipotesi di cui al comma 6, lettere a) e b), gli avvocati stranieri, regolarmente abilitati all'esercizio della professione nello Stato da cui provengono, debbono eleggere domicilio presso l'Avvocatura dello Stato e, prima dell'inizio dell'attività, inviare al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o di servizio elettronico di recapito equivalente, apposita comunicazione nella quale debbono essere indicati i dati anagrafici e professionali.

9. Se citati in giudizio in relazione alle pubbliche attività esercitate, i gestori privati di pubblici servizi e gli enti privati a partecipazione statale possono nominare un avvocato del libero foro che deve rapportarsi con l'Avvocato Generale dello Stato nella trattazione della causa.

10. A tutela del patrimonio, dell'immagine e del prestigio dello Stato, l'Ecc.ma Camera si costituisce parte civile nei procedimenti penali nei quali la medesima Ecc.ma Camera, qualificata quale soggetto offeso dal reato, abbia, altresì, subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale dal medesimo reato, fatti salvi i casi in cui l'Avvocatura dello Stato esprima motivato parere contrario. L'Avvocatura dello Stato comunica tempestivamente al Congresso di Stato l'avvenuta costituzione di parte civile dell'Ecc. Camera nei procedimenti penali o l'eventuale parere contrario di cui al precedente periodo.

11. Il Congresso di Stato, anche su segnalazione dell'Avvocatura dello Stato, può, altresì, autorizzare la costituzione di parte civile dell'Ecc.ma Camera nel caso in cui la medesima Ecc.ma Camera, quantunque non qualificata quale parte offesa dal reato, abbia subito un danno di natura patrimoniale e/o non patrimoniale dallo stesso.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche nel caso in cui parte offesa e/o danneggiata dal reato sia un'Azienda Autonoma di Stato o un Ente del Settore Pubblico Allargato.

## **Art.5** *(Funzione notarile)*

1. L'Avvocato Generale dello Stato e gli Avvocati dello Stato svolgono funzioni di Notaio ad Acta su richiesta dell'Ecc.ma Camera, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato secondo le disposizioni impartite all'interno dell'UO.

2. L'attività di cui al comma 1 si esplica:

- a) nell'attribuire pubblica fede agli atti e contratti da lui redatti o stipulati alla sua presenza e a quanto il Notaio ad Acta attesta e certifica di aver personalmente eseguito o essere avvenuto in sua presenza;
- b) nel ricevere gli atti fra vivi di acquisto in favore dell'Ecc.ma Camera e dell'Amministrazione e, salva diversa determinazione, gli atti di permuta in cui sia parte l'Ecc.ma Camera e l'Amministrazione, previa verifica dell'esecutività degli atti amministrativi o legislativi di autorizzazione;
- c) nel conservare gli atti rogati e ricevuti in deposito e le scritture autenticate destinate alla pubblicità immobiliare;
- d) nel rilasciare copie conformi.

3. Il Notaio ad Acta, nell'espletamento delle sue funzioni, si attiene ed applica, per quanto compatibile, le disposizioni di cui al Titolo II della Legge 30 aprile 2014 n.73 e successive modifiche.

4. Il Notaio ad Acta deve annotare in appositi repertori gli estremi, per ordine cronologico, degli atti ricevuti, o di cui ha autenticato le firme. Si applicano, se ed in quanto compatibili, gli articoli 49, 50, 51, 52, 55 e 56 della Legge 30 aprile 2014 n. 73 e successive modifiche.

5. I Repertori del Notaio ad Acta sono tenuti e vidimati ai sensi delle vigenti norme sulla tenuta e vidimazione dei repertori notarili in attuazione della Legge 30 aprile 2014 n. 73 e successive modifiche.

## **Art.6**

### *(Funzione di consulenza e assistenza legale)*

1. Al fine di garantire l'interesse generale alla legalità dell'azione amministrativa, l'Avvocatura dello Stato presta attività di consulenza, senza limiti di materia, all'Amministrazione e agli Organi Istituzionali e presta assistenza nella fase istruttoria per l'elaborazione e la definizione, sotto il profilo legale, di atti e provvedimenti amministrativi.
2. L'Avvocatura non è tenuta a dare seguito alle richieste di consulenza ed assistenza quando:
  - a) non siano redatte in maniera circostanziata e completa;
  - b) non afferiscano a questioni di natura giuridica;
  - c) non indichino una proposta interpretativa formulata sulla base della prassi applicativa e delle conoscenze specifiche della materia;
  - d) provengano da settori già dotati di figure di esperti legali o Avvocati dello Stato assegnati;
  - e) abbiano ad oggetto la redazione sostanziale di atti normativi sulla base di scelte discrezionali;
  - f) riguardino la sostanziale redazione di rapporti per le Organizzazioni Internazionali, esulando dalla sola assistenza tecnica.
3. Nell'espletamento delle funzioni di consulenza ed assistenza, l'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con l'Amministrazione o con l'Organo Istituzionale Assistito, cui richiede i riferimenti e la documentazione utile alla trattazione dell'affare o questione oggetto di contenzioso.
4. L'Amministrazione o l'Organo Istituzionale Assistito devono fornire all'Avvocatura dello Stato i riferimenti e la documentazione di cui al comma 3 secondo i tempi e le modalità da quest'ultima definite.
5. L'Avvocatura dello Stato esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione redatti dall'Amministrazione e dagli Organi Istituzionali, in relazione alle vertenze e pratiche dalla stessa trattate.
6. L'attività di consulenza ed assistenza legale di cui al presente articolo può essere prestata anche nei confronti dei gestori privati di pubblici servizi e degli enti privati a partecipazione statale, qualora connessa allo svolgimento di servizi pubblici.

## **Art.7**

### *(Accesso agli atti e segreto professionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b), della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche, nel rispetto del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione o l'Organo Istituzionale Assistito, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - a) pareri resi in relazione a lite in atto o potenziale ed i relativi documenti;
  - b) atti defensionali;
  - c) corrispondenza inerente agli affari di cui alle superiori lettere a) e b).
2. Nei casi di consulenza non correlata a lite in atto o potenziale, l'accesso agli atti può essere differito dall'Amministrazione o dall'Organo Istituzionale Assistito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi cui la consulenza è finalizzata, in linea con l'articolo 27, comma 2, della Legge n.160/2011 e successive modifiche. L'Amministrazione o l'Organo Istituzionale Assistito provvede a dar seguito alla richiesta di accesso, sentita l'Avvocatura dello Stato.

## **Art.8**

### *(Funzionari dell'Avvocatura dello Stato)*

1. I funzionari dell'Avvocatura dello Stato sono:
  - a) Avvocato Generale dello Stato;
  - b) Avvocato dello Stato.

2. Ai funzionari di cui al comma 1 si applicano le norme del codice di condotta per gli agenti pubblici di cui alla Legge 5 settembre 2014 n.141 nonché le regole deontologiche di cui allo Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, in quanto compatibili e non contrastanti con norme inderogabili sul pubblico impiego che contengano una diversa disciplina della loro attività professionale.

3. I funzionari di cui al comma 1 esercitano le proprie funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e senza bisogno di mandato e possono essere chiamati ad assumere ogni incarico rientrante nella loro competenza professionale.

4. In caso di divergenza di opinione nella trattazione degli affari con l'Avvocato Generale dello Stato, l'Avvocato dello Stato può chiedere, presentando relazione scritta, di essere sollevato dalla trattazione dell'affare per cui è sorta divergenza di opinioni.

5. L'Avvocato dello Stato può, inoltre, essere sostituito nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi allo stesso assegnati con provvedimento motivato dell'Avvocato Generale dello Stato.

6. Ferme restando le disposizioni generali in materia di pubblico impiego, il ruolo di Avvocato Generale dello Stato e di Avvocato dello Stato è incompatibile con l'assunzione di incarichi in movimenti o partiti politici o associazioni sindacali e di categoria e con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e Capitano o membro di Giunta di Castello. Tale incompatibilità perdura per i due anni successivi alla cessazione del ruolo di Avvocato Generale dello Stato e per i due anni successivi alla cessazione del ruolo di Avvocato dello Stato.

7. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale di bilancio, sono stanziati apposite risorse per garantire una formazione continua dei funzionari di cui al presente articolo, in linea con i livelli formativi previsti per gli appartenenti all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

## **Art.9**

### *(Avvocato Generale dello Stato)*

1. L'Avvocato Generale dello Stato:

- a) fissa le direttive generali per la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) assegna ai funzionari gli affari contenziosi e consultivi in base a criteri generali, di rotazione e gerarchici concordati;
- c) promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo;
- d) vigila sui servizi e sul personale, anche amministrativo, dell'Avvocatura dello Stato, sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune istruzioni e disposizioni generali;
- e) segnala al Congresso di Stato le carenze legislative e i problemi interpretativi che emergono nell'espletamento dell'attività d'ufficio;
- f) riferisce, su richiesta del Congresso di Stato, in merito all'attività svolta dall'Ufficio;
- g) esprime parere in relazione all'opportunità di assegnare specifici affari contenziosi che coinvolgono l'Amministrazione ad avvocati del libero foro;
- h) impartisce le disposizioni per l'esercizio delle funzioni di Notaio ad Acta;
- i) presenta annualmente al Consiglio Grande e Generale, relazione sull'attività dell'Avvocatura dello Stato, comprensiva dei criteri di ripartizione adottati per la suddivisione delle somme previste all'articolo 1, comma 5 dell'Allegato 1.

2. L'incarico di Avvocato Generale dello Stato può essere conferito a coloro che siano in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza con abilitazione professionale e che abbiano maturato almeno dieci anni di specifica anzianità di servizio in relazione a tutti gli ambiti professionali afferenti al profilo di ruolo.

3. L'Avvocato Generale dello Stato esercita la funzione di capo del personale, altresì, per la contestazione delle infrazioni alle regole deontologiche di cui all'articolo 8, comma 2; in tale veste ha un rapporto funzionale con la Direzione Generale della Funzione Pubblica per l'applicazione delle norme sul personale e si attiene agli indirizzi dalla stessa formulati.

4. Alla posizione dirigenziale di Avvocato Generale dello Stato si applica il trattamento retributivo di cui al Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 con retribuzione di posizione a parametro 3. L'accesso alla posizione di Avvocato Generale dello Stato avviene secondo le ordinarie norme sul reclutamento dei Dirigenti nel Settore Pubblico Allargato. Qualora sia nominato Avvocato Generale dello Stato soggetto non già dipendente del Settore Pubblico Allargato in possesso di comprovata esperienza particolarmente qualificata in relazione al numero e complessità di cause trattate potranno essere riconosciuti, in via forfettaria, sino a n.10 scatti di anzianità sin dall'avvio del rapporto di lavoro. Il bando di selezione ovvero il provvedimento di nomina relativo alla copertura di tale posizione specifica i criteri per il riconoscimento di tali scatti di anzianità forfettari. All'Avvocato Generale dello Stato si applica, altresì, la componente retributiva aggiuntiva relativa alla destinazione degli onorari professionali prevista per gli Avvocati dello Stato che assorbe e sostituisce la retribuzione di risultato.

5. L'Avvocato Generale dello Stato dura in carica cinque anni ed è riconfermabile nell'incarico per una sola volta per un ulteriore quinquennio. All'Avvocato Generale dello Stato si applicano le norme sulla valutazione dell'azione amministrativo – gestionale della dirigenza pubblica di cui al Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94.

#### **Art.10**

*(Avvocato dello Stato)*

1. Il profilo di ruolo (PDR) di Avvocato dello Stato (AVVSTA) dell'Allegato A al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 è sostituito da quello previsto e disciplinato dall'Allegato 1 alla presente legge. Il suddetto Allegato 1 definisce, altresì, il trattamento retributivo correlato al PDR.

2. L'assunzione a tempo indeterminato sul PDR di AVVSTA avviene esclusivamente tramite procedimento concorsuale per titoli ed esami, con prova scritta ed orale.

#### **Art.11**

*(Norme transitorie)*

1. I funzionari in ruolo nelle posizioni di Avvocato dello Stato restano in servizio nelle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 8, senza pregiudizio dei diritti maturati e dell'anzianità di servizio ed agli stessi si applica il trattamento retributivo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 dell'Allegato 1 secondo i seguenti termini:

- a) a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno nel corso del quale dovrà essere sviluppato uno specifico programma formativo in relazione a tutti gli ambiti professionali afferenti al profilo di ruolo, sarà riconosciuta unicamente la componente retributiva aggiuntiva relativa alla destinazione degli onorari professionali;
- b) decorso il predetto anno e sostenuto positivamente il programma formativo, secondo quanto risultante dalle relazioni individuali redatte dall'Avvocato Generale dello Stato: il nuovo trattamento retributivo sarà integralmente riconosciuto.

2. Il Notaio ad Acta prosegue la numerazione del repertorio e quella di custodia e conservazione dal numero di repertorio raggiunto al momento di entrata in vigore della presente legge.

3. La tenuta del Repertorio in formato elettronico di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 decorre dal 1 gennaio 2022. La vidimazione dei Repertori Notarili del Notaio ad Acta decorre a partire da novanta giorni dalla tenuta del Repertorio in formato elettronico.

4. Sono fatti salvi fino a scadenza, salva eventuale revoca degli stessi, gli incarichi già attivi, in forza di deliberazione congressuale ovvero di deliberazioni degli organi amministrativi delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

**Art.12**

*(Abrogazioni ed entrata in vigore)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2022/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Elena Tonnini*

**Articolo 1**

*(Avvocato dello Stato - AVVSTA)*

1. Il profilo di ruolo è caratterizzato da:
  - a) attività specialistiche di tipo professionale (giuridico/legale), organizzative e direttive (collegate alle funzioni demandate all'Avvocatura dello Stato) nell'ambito di processi, articolati, complessi e di ampio spettro che richiedono metodologie e soluzioni complesse ed originali, per le quali è necessaria un'assoluta preparazione specialistica ed un'ottima capacità gestionale, nonché piena padronanza nell'utilizzo degli strumenti di lavoro, anche in considerazione della possibilità di ricoprire, all'occorrenza, funzioni di rappresentanza istituzionale ed assistenza allo Stato, sostituendosi per periodi più o meno lunghi alla figura del dirigente ed esercitando funzioni di "Notaio ad Acta";
  - b) supervisione di personale che svolge attività complesse, ricorrenti ma di tipo variabile;
  - c) attività con frequenti contatti con altre UO e con l'esterno che richiedono piena ed assoluta capacità comunicativa, persuasiva e di negoziazione, sia nei confronti dei superiori gerarchici, sia per gestire i delicati rapporti con l'utenza;
  - d) livello di autonomia molto ampio, con possibilità di prendere tutte le decisioni senza alcuna limitazione e prescrizione da parte dei superiori, naturalmente nei limiti fissati dalla legislazione e dal quadro di riferimento fornito dal dirigente; piena capacità di autocontrollo e verifica dei risultati prodotti, al fine di evitare errori che, per la natura ed il livello delle responsabilità, potrebbero produrre conseguenze rilevanti;
  - e) piena capacità comunicativa, sia in relazione alla partecipazione diretta, in qualità di coordinatore, a commissioni, comitati, consigli e/o altri organi collegiali, sia in considerazione della possibilità di ricoprire, all'occorrenza, funzioni di rappresentanza istituzionale, con particolare riferimento alla figura del dirigente, di cui può fare le veci;
  - f) ottime capacità persuasive e di negoziazione;
  - g) totale padronanza in termini di accuratezza nell'esercizio della propria professione;
  - h) capacità di produrre un elevato volume di lavoro durante l'intero arco della giornata lavorativa, anche in condizioni di stress;
  - i) ottime capacità di pianificazione ed organizzazione delle attività in funzione delle priorità e dell'importanza degli obiettivi riconducibili alla UO di appartenenza;
  - l) massima puntualità e rispetto dei tempi rispetto agli obiettivi economici ed organizzativi della UO di appartenenza;
  - m) massimo spirito di gruppo nelle attività con colleghi, sempre attraverso comportamenti collaborativi sia nella UO di appartenenza che con i dipendenti delle altre UO;
  - n) elevate capacità di adattamento e flessibilità in tutte le situazioni di lavoro;
  - o) ottima capacità di affiancamento e supporto del personale coordinato, attraverso tecniche di comunicazione efficace ed attività di feedback nei confronti delle risorse gestite;
  - p) buona capacità di sviluppo delle risorse gestite, attraverso strumenti e metodologie quali, a titolo esemplificativo, il continuo coinvolgimento ed il passaggio delle informazioni, l'incoraggiamento, la delega;
  - q) ottima empatia verso gli altri, anche attraverso l'analisi dei comportamenti, mediante un'ottima capacità di ascolto e la comprensione degli stati d'animo e dei bisogni;
  - r) pieno orientamento e concentrazione al risultato, attraverso la capacità di analisi della propria performance e di quelle dei propri collaboratori, sia per quanto concerne gli obiettivi che i relativi tempi di attuazione;
  - s) massimo spirito d'iniziativa, senza mai attendere input esterni;



- t) buona predisposizione al cambiamento in termini di abilità nell'affrontare in modo positivo i cambiamenti organizzativi, stimolando anche le risorse gestite attraverso un coinvolgimento positivo;
- u) buone doti di leadership che si traducono in capacità di guida, di stimolo e di spinta all'azione delle risorse con cui collaborano.

2. Ai fini dell'assunzione sul PDR di AVVSTA è richiesta la Laurea Magistrale in Giurisprudenza o titolo equiparato nonché il possesso di abilitazione alla professione di Avvocato e Notaio.

3. Il periodo di prova previsto per l'assunzione definitiva a tempo indeterminato sul PDR di AVVSTA è di un anno anche nel caso di precedente servizio prestato a tempo determinato sul predetto PDR.

4. All'Avvocato dello Stato di ruolo ed all'Avvocato dello Stato assunto definitivamente a tempo indeterminato su tale PDR spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 per i dirigenti rientranti nel nuovo regime retributivo ed assegnati in staff in via esclusiva, ad esclusione della voce relativa alla retribuzione di risultato. All'Avvocato dello Stato assunto a tempo indeterminato in prova ed a quello in servizio, in forza di incarico o sostituzione, a tempo determinato su tale PDR si applica il trattamento retributivo previgente alla novella di cui al precedente periodo, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 5.

5. Il trattamento retributivo dell'Avvocato dello Stato, sia di ruolo o assunto a tempo indeterminato sia incaricato o sostituto, prevede, altresì, una quota delle somme riscosse dall'Avvocatura dello Stato ed incamerate dall'Erario a titolo di onorari nei giudizi trattati. A tal fine verrà istituito apposito capitolo di Bilancio alimentato dal 60% del monte onorari incamerati annualmente ai sensi del precedente periodo sino all'importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Sul predetto istituendo capitolo di spesa sono imputati gli oneri relativi alla corresponsione a ciascun Avvocato dello Stato, che abbia esercitato patrocinio nell'anno di riferimento, della somma allo stesso spettante sulla base di regolamento interno adottato dall'Avvocato Generale dello Stato ed approvato dal Congresso di Stato. Tale regolamento, nel definire i criteri di ripartizione delle suddette somme, tiene conto, in particolare, dei carichi di lavoro e della complessità delle cause ed affari trattati; il regolamento è pubblicato sul portale dell'Amministrazione. La destinazione delle somme relative alla precitata percentuale del monte onorari incamerati annualmente dall'Avvocatura dello Stato avviene secondo le procedure di cui all'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.